

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* ZO (\*)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello controverso interessato:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Disegno o modello controverso interessato:* Disegno o modello dell'Unione europea n. 2684043-0002

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del del 9 dicembre 2022 nel procedimento R 1589/2021-3

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare la validità del disegno o modello;
- in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla terza commissione di ricorso dell'EUIPO;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio in relazione all'oggetto della protezione;
- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento, in relazione al carattere individuale del disegno o modello controverso.

---

## **Ricorso proposto il 16 febbraio 2023 — Tertianum/EUIPO — DPF (TERTIANUM)**

**(Causa T-73/23)**

(2023/C 121/15)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Tertianum AG (Dübendorf, Svizzera) (rappresentante: S. Fröhlich, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* DPF AG (Berlino, Germania)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso:* Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo TERTIANUM — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 305 367

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 novembre 2022 nel procedimento R 1706/2021-4

(\*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 15 febbraio 2023 — Oriflame Cosmetics/EUIPO — Caramé Holding  
(Raffigurazione di una O stilizzata)**

(Causa T-74/23)

(2023/C 121/16)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Oriflame Cosmetics AG (Schaffhausen, Svizzera) (rappresentanti: N. Gerling e U. Pflegar, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Caramé Holding AG (Sulzbach, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso:* Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo (Raffigurazione di una O stilizzata) — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 303 496

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 dicembre 2022 nel procedimento R 938/2022-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di opposizione dell'EUIPO del 4 aprile 2022 e respingere la registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 303 496;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.
-